

REGOLAMENTO INTERNO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI MONITORAGGIO DEL CODICE DI CONDOTTA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO DALLE IMPRESE DI SVILUPPO E PRODUZIONE DI SOFTWARE GESTIONALE

INDICE

- Articolo 1 – Scopo del Regolamento
 - Articolo 2 – Composizione dell'Organismo
 - Articolo 3 – Conflitti di interessi
 - Articolo 4 – Finanziamento dell'Organismo
 - Articolo 5 – Organizzazione e incarichi a fornitori esterni
 - Articolo 6 – Convocazione, voto e delibere dell'Organismo
 - Articolo 7 – Poteri, attività di monitoraggio e decisioni
 - Articolo 8 – Obblighi dei Componenti dell'Organismo
 - Articolo 9 – Trattazione dei reclami
 - Articolo 10 – Riesame del Codice di Condotta
- Allegato – Quote di adesione al Codice di Condotta

Disclaimer sul Copyright

Il presente documento, come tutti i documenti e contenuti presenti in questo sito web www.fondazioneodmsoftware.it, approvati dall'Organismo di Monitoraggio del Codice di condotta sul trattamento dei dati personali da parte dei Produttori di Software Gestionale, sono di proprietà della Fondazione per la Promozione e il Monitoraggio del Codice di Condotta dei Produttori di Software ETS, protetti dal diritto d'autore e dal diritto di proprietà intellettuale, nonché destinati esclusivamente ad essere utilizzati nell'ambito delle attività connesse all'adesione al suddetto Codice e al monitoraggio del rispetto delle relative disposizioni. Ne è vietata pertanto la diffusione, riproduzione o utilizzo, anche parziale ed in qualsiasi forma, al di fuori di tale contesto, salvo espressa autorizzazione scritta dell'Organismo di Monitoraggio della Fondazione. Ogni uso non autorizzato sarà considerato una violazione delle disposizioni applicabili in materia di diritto d'autore e diritto di proprietà intellettuale.

1. Scopo del Regolamento

- 1.1. Il presente regolamento (di seguito '**Regolamento**'), predisposto in base allo schema proposto da Assosoftware in rappresentanza delle imprese produttrici del software gestionale alla stessa associate (c.d. "**Produttori del Software**"), è volto a stabilire le norme di funzionamento dell'Organismo di Monitoraggio (di seguito "**OdM**" o "**Organismo**") che abbia ottenuto l'accreditamento, ai sensi dell'Articolo 41 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "**GDPR**"), dal Garante per la protezione dei dati personali (di seguito "**Garante**"), al fine di garantire il rispetto del "*Codice di condotta per il trattamento dei dati personali effettuato dalle imprese di sviluppo e produzione di software gestionale*", approvato con deliberazione del 23 maggio 2025 (di seguito "**Codice di condotta**"), da parte dei Produttori che vi abbiano aderito (di seguito "**Produttori Aderenti**"), per uno o più dei Software Gestionali dagli stessi prodotti.
- 1.2. Il Regolamento è sottoposto all'approvazione dell'Organismo in occasione della prima riunione successiva al suo accreditamento da parte del Garante. L'OdM potrà apportare alle norme del presente Regolamento le modifiche necessarie a garantire l'aderenza del funzionamento dell'OdM al Codice di condotta e alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al provvedimento del Garante n. 98 del 10 giugno 2020 "Requisiti di accreditamento degli organismi di monitoraggio dei codici di condotta" (di seguito "**Provvedimento**"), previa acquisizione del parere dei Produttori Aderenti rappresentati da Assosoftware.

2. Composizione dell'Organismo

- 2.1. L'OdM non appartiene all'organizzazione dei Produttori Aderenti (Assosoftware) e opera in assenza di collegamenti funzionali o gerarchici con gli stessi e la relativa organizzazione, operando, in piena autonomia e indipendenza anche finanziaria, all'interno della Fondazione per la Promozione e il Monitoraggio del Codice di Condotta dei Produttori di Software ETS, costituita il 15 aprile 2025 (di seguito, la "**Fondazione**").
- 2.2. L'Organismo di Monitoraggio del Codice di condotta è un organo collegiale composto da tre membri (di seguito '**Componenti**') con incarico quinquennale, non rinnovabile.
- 2.3. I tre Componenti saranno designati uno dal Consiglio Generale di Assosoftware, sulla base delle candidature proposte dai Produttori del Software associati; uno dalle associazioni maggiormente rappresentative degli interessi dei Clienti utilizzatori dei SW

Disclaimer sul Copyright

Il presente documento, come tutti i documenti e contenuti presenti in questo sito web www.fondazioneodmssoftware.it, approvati dall'Organismo di Monitoraggio del Codice di condotta sul trattamento dei dati personali da parte dei Produttori di Software Gestionale, sono di proprietà della Fondazione per la Promozione e il Monitoraggio del Codice di Condotta dei Produttori di Software ETS, protetti dal diritto d'autore e dal diritto di proprietà intellettuale, nonché destinati esclusivamente ad essere utilizzati nell'ambito delle attività connesse all'adesione al suddetto Codice e al monitoraggio del rispetto delle relative disposizioni. Ne è vietata pertanto la diffusione, riproduzione o utilizzo, anche parziale ed in qualsiasi forma, al di fuori di tale contesto, salvo espressa autorizzazione scritta dell'Organismo di Monitoraggio della Fondazione. Ogni uso non autorizzato sarà considerato una violazione delle disposizioni applicabili in materia di diritto d'autore e diritto di proprietà intellettuale.

Gestionali e uno (iii) dal CNCU - Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti in accordo con le associazioni maggiormente rappresentative degli interessati a livello nazionale (tutti i soggetti competenti alla proposta della candidature dei Componenti sono, di seguito, indicati congiuntamente come i '**Soggetti Elettori**'). L'OdM sarà presieduto dal Componente designato da Assosoftware, quale persona con elevata conoscenza e riconosciuta esperienza in materia di protezione dei dati personali e nel settore dello sviluppo e produzione dei Software Gestionali.

- 2.4. Resta inteso che i Componenti devono possedere un adeguato livello di competenza sul piano legale e tecnico per il corretto ed efficiente svolgimento dei propri compiti di controllo in relazione al Codice di condotta, garantendo singolarmente o nel loro insieme un'approfondita conoscenza ed esperienza in materia di protezione dei dati personali e al settore specifico relativo ai Produttori del Software, oltre che nello svolgimento di compiti di vigilanza e controllo.
- 2.5. I Componenti dovranno garantire e mantenere per l'intera durata della propria carica il possesso di tutti i requisiti, riguardo ai profili di a) onorabilità, b) indipendenza ed imparzialità, c) conflitto di interessi e d) competenza, prescritti al par. 2 dell'Allegato D del Codice di Condotta. In aggiunta, al fine di escludere ogni rischio di conflitto di interessi o di indebita interferenza, ingerenza o condizionamento, diretti o indiretti, nei lavori e nelle mansioni dell'Organismo, non potranno in nessun caso essere designati quali Componenti coloro che:
- i. intrattengano, o abbiano intrattenuto nei tre anni precedenti, qualsiasi genere di rapporto di lavoro con uno dei Produttori Aderenti;
 - ii. siano stati coinvolti nei lavori di redazione del Codice di condotta;
 - iii. abbiano direttamente o indirettamente, nei tre anni precedenti, anche attraverso società, enti o organismi di cui siano o siano stati soci o amministratori, o in cui siano titolari di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla società stessa, reso servizi o fornito prodotti di qualsiasi genere ad uno o più dei Produttori Aderenti o a società dagli stessi controllate, che possano compromettere l'imparzialità o l'indipendenza di tale soggetto nell'esercizio dei compiti di controllo previsti dal Codice di condotta;
 - iv. abbiano relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il terzo grado con membri di organi direttivi di uno dei Produttori Aderenti o con amministratori, soci, dirigenti e dipendenti di un qualsiasi Produttore Aderente.

Disclaimer sul Copyright

Il presente documento, come tutti i documenti e contenuti presenti in questo sito web www.fondazioneodmssoftware.it, approvati dall'Organismo di Monitoraggio del Codice di condotta sul trattamento dei dati personali da parte dei Produttori di Software Gestionale, sono di proprietà della Fondazione per la Promozione e il Monitoraggio del Codice di Condotta dei Produttori di Software ETS, protetti dal diritto d'autore e dal diritto di proprietà intellettuale, nonché destinati esclusivamente ad essere utilizzati nell'ambito delle attività connesse all'adesione al suddetto Codice e al monitoraggio del rispetto delle relative disposizioni. Ne è vietata pertanto la diffusione, riproduzione o utilizzo, anche parziale ed in qualsiasi forma, al di fuori di tale contesto, salvo espressa autorizzazione scritta dell'Organismo di Monitoraggio della Fondazione. Ogni uso non autorizzato sarà considerato una violazione delle disposizioni applicabili in materia di diritto d'autore e diritto di proprietà intellettuale.

(di seguito, nel complesso, “**Requisiti Aggiuntivi**”)

- 2.6. Al Presidente dell’Organismo spettano funzioni di supervisione e di cura del coordinamento e dell’organizzazione delle attività che l’OdM deve svolgere in esecuzione dei compiti allo stesso assegnati dal Codice di Condotta.
- 2.7. L’OdM nel suo complesso ed ogni suo singolo Componente devono assolvere ai propri compiti con diligenza, indipendenza e imparzialità, garantendo la massima trasparenza del proprio operato e riservatezza riguardo alle notizie e alle informazioni di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ruolo all’interno dell’OdM, secondo quanto disposto nel presente Regolamento.
- 2.8. Le consultazioni per il rinnovo dell’Organismo, alla naturale scadenza dello stesso, devono essere avviate dai competenti organi dei Soggetti Elettori con adeguato anticipo rispetto alla data di cessazione del mandato dei precedenti Componenti, così da poter tempestivamente chiedere al Garante il rinnovo dell’accreditamento entro i tre mesi stabiliti dal Provvedimento.
- 2.9. In caso di decadenza o cessazione della carica da parte di un Componente, per qualsiasi ragione, nel corso della naturale durata del proprio mandato, la designazione del nuovo Componente deve avvenire, da parte del medesimo Soggetto Elettore che ha nominato il precedente, tempestivamente e comunque non oltre 90 giorni decorrenti dalla data di avvenuta decadenza o cessazione. Nel corso di tale termine, l’OdM continuerà a svolgere tutti i propri compiti, fermo restando che, in ipotesi di parità dei voti dei Componenti, quello del Presidente sarà ritenuto prevalente e che, qualora la causa di decadenza o cessazione riguardi il Presidente stesso, il Componente più anziano assumerà ad interim tale funzione.
- 2.10. L’Organismo può deliberare in ogni momento, a maggioranza dei propri Componenti, la revoca di uno o più dei propri Componenti per giusta causa, informandone il Garante ed i Produttori Aderenti entro i tre giorni successivi, nei seguenti casi:
- a) grave e ripetuta negligenza nell’assolvimento dei compiti connessi all’incarico ricevuto;
 - b) il venir meno anche di uno solo dei requisiti prescritti dal Codice di condotta o dei Requisiti Aggiuntivi;
 - c) l’omesso o insufficiente controllo sul rispetto del Codice di condotta da parte dei Produttori Aderenti;

Disclaimer sul Copyright

Il presente documento, come tutti i documenti e contenuti presenti in questo sito web www.fondazioneodmsoftware.it, approvati dall’Organismo di Monitoraggio del Codice di condotta sul trattamento dei dati personali da parte dei Produttori di Software Gestionale, sono di proprietà della Fondazione per la Promozione e il Monitoraggio del Codice di Condotta dei Produttori di Software ETS, protetti dal diritto d’autore e dal diritto di proprietà intellettuale, nonché destinati esclusivamente ad essere utilizzati nell’ambito delle attività connesse all’adesione al suddetto Codice e al monitoraggio del rispetto delle relative disposizioni. Ne è vietata pertanto la diffusione, riproduzione o utilizzo, anche parziale ed in qualsiasi forma, al di fuori di tale contesto, salvo espressa autorizzazione scritta dell’Organismo di Monitoraggio della Fondazione. Ogni uso non autorizzato sarà considerato una violazione delle disposizioni applicabili in materia di diritto d’autore e diritto di proprietà intellettuale.

d) qualsiasi circostanza che possa pregiudicare, direttamente o indirettamente, l'autonomia e/o l'indipendenza del Componente.

- 2.11. Al di fuori delle predette ipotesi, la cessazione dall'incarico può avvenire anche a seguito di rinuncia da parte del Componente, previa comunicazione da inviarsi agli altri Componenti dell'Organismo, informandone il Garante ed i Produttori Aderenti entro i tre giorni successivi.

3. Conflitti di interessi

- 3.1. Ai fini del presente Regolamento, per "conflitto di interessi" deve intendersi qualsiasi circostanza di fatto o di diritto in ragione della quale un interesse privato di un Componente possa interferire, direttamente o indirettamente, con il corretto e imparziale svolgimento dell'incarico conferito a quest'ultimo e, più in generale, delle attività di controllo demandate all'OdM ai sensi del Codice di condotta.
- 3.2. Fermo restando l'obbligo di trasparenza e il rispetto dei Requisiti Aggiuntivi, all'atto dell'assegnazione dell'incarico, ciascun Componente dell'Organismo deve dichiarare per iscritto, ai sensi dell'Articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, l'assenza di qualsiasi conflitto d'interessi, garantendo la propria indipendenza e imparzialità e, se del caso, informando l'OdM e i Produttori Aderenti riguardo a qualsiasi circostanza in grado di configurare o comunque determinare un conflitto di interessi, sia esso reale o potenziale.
- 3.3. Nell'ipotesi in cui, nel corso dello svolgimento del proprio incarico, emergano situazioni di conflitto di interesse, il Componente interessato deve darne informazione all'Organismo senza alcun ritardo e comunque non oltre quarantotto ore successive alla conoscenza dei fatti rilevanti.
- 3.4. In qualunque situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, il Componente è obbligato ad astenersi dal prendere parte a qualsiasi processo decisionale e dal compiere qualsivoglia attività in seno all'OdM per cui rilevi, anche solo indirettamente, il conflitto di interessi che lo vede coinvolto.
- 3.5. L'Organismo predispone ed aggiorna un registro in cui riportare le situazioni in cui sia stato comunicato, sollevato o anche solo eccepito un conflitto di interessi, dandone una descrizione dettagliata, illustrando le motivazioni delle decisioni assunte al riguardo.

Disclaimer sul Copyright

Il presente documento, come tutti i documenti e contenuti presenti in questo sito web www.fondazioneodmsoftware.it, approvati dall'Organismo di Monitoraggio del Codice di condotta sul trattamento dei dati personali da parte dei Produttori di Software Gestionale, sono di proprietà della Fondazione per la Promozione e il Monitoraggio del Codice di Condotta dei Produttori di Software ETS, protetti dal diritto d'autore e dal diritto di proprietà intellettuale, nonché destinati esclusivamente ad essere utilizzati nell'ambito delle attività connesse all'adesione al suddetto Codice e al monitoraggio del rispetto delle relative disposizioni. Ne è vietata pertanto la diffusione, riproduzione o utilizzo, anche parziale ed in qualsiasi forma, al di fuori di tale contesto, salvo espressa autorizzazione scritta dell'Organismo di Monitoraggio della Fondazione. Ogni uso non autorizzato sarà considerato una violazione delle disposizioni applicabili in materia di diritto d'autore e diritto di proprietà intellettuale.

4. Finanziamento dell'Organismo

4.1 L'Organismo svolge le proprie attività secondo principi di efficienza ed economicità. Ciascun Produttore del Software è obbligato a pagare la propria quota di adesione per il finanziamento dell'Organismo. Tale quota è definita sulla base di tariffe determinate inizialmente da Assosoft, in coordinamento con l'OdM, e successivamente dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, sempre in coordinamento con l'Organismo, in virtù dei valori deliberati annualmente dal Consiglio Generale di Assosoft secondo fasce proporzionali rispetto al fatturato annuale del Produttore Aderente (voce A1 dell'ultimo bilancio chiuso e depositato in Camera di Commercio, laddove ne sussista l'obbligo, comprensivo di tutte le linee business senza tener conto dell'eventuale consolidamento a livello di gruppo; mentre per imprese che non hanno l'obbligo di deposito del bilancio, si fa riferimento al fatturato dichiarato a livello fiscale con la relativa dichiarazione dei redditi), con procedure che comunque non pregiudichino l'indipendenza dell'OdM. In particolare, la quota annuale del compenso dovuto per l'adesione al Codice di Condotta, determinata sulla base del valore indicato per la fascia di fatturato dal Produttore del SW, è stabilita nel seguente modo:

- i. una quota fissa, da corrispondere al momento della presentazione della domanda di adesione al Codice di condotta, per il primo anno decorrente dalla data di approvazione di tale adesione, a copertura dell'attività di rendicontazione periodica ai Produttori Aderenti e al Garante, inclusiva altresì della remunerazione dei Componenti; tale quota è ridotta del 10% per i Produttori Aderenti associati a Assosoft, in considerazione del contributo che già versano all'Associazione e del supporto logistico e amministrativo fornito all'OdM da parte di quest'ultima, quale soggetto promotore del Codice di condotta;
- ii. una quota fissa annuale, ridotta del 20% rispetto a quella del primo anno, da corrispondere annualmente dal secondo anno in poi, a copertura dell'attività di rendicontazione periodica ai Produttori Aderenti e al Garante, inclusiva altresì della remunerazione dei Componenti;
- iii. una quota aggiuntiva da corrispondere annualmente per ogni SW Gestionale per cui si intende aderire al Codice di condotta, al momento della presentazione della domanda di adesione, a copertura delle specifiche attività di verifica della conformità del SW medesimo ai requisiti del Codice e di gestione di eventuali reclami; ove il Produttore intenda aderire per più Software Gestionali, alle quote aggiuntive da corrispondere annualmente per ciascun Software ulteriore è applicata una riduzione del 20% rispetto a quella corrisposta per intero per il primo Software.

Disclaimer sul Copyright

Il presente documento, come tutti i documenti e contenuti presenti in questo sito web www.fondazioneodmsoftware.it, approvati dall'Organismo di Monitoraggio del Codice di condotta sul trattamento dei dati personali da parte dei Produttori di Software Gestionale, sono di proprietà della Fondazione per la Promozione e il Monitoraggio del Codice di Condotta dei Produttori di Software ETS, protetti dal diritto d'autore e dal diritto di proprietà intellettuale, nonché destinati esclusivamente ad essere utilizzati nell'ambito delle attività connesse all'adesione al suddetto Codice e al monitoraggio del rispetto delle relative disposizioni. Ne è vietata pertanto la diffusione, riproduzione o utilizzo, anche parziale ed in qualsiasi forma, al di fuori di tale contesto, salvo espressa autorizzazione scritta dell'Organismo di Monitoraggio della Fondazione. Ogni uso non autorizzato sarà considerato una violazione delle disposizioni applicabili in materia di diritto d'autore e diritto di proprietà intellettuale.

- 4.2 Il tariffario recante le quote da corrispondere in proporzione al fatturato annuale del Produttore Aderente determinate nei termini di cui al precedente Articolo 4.1, è allegato al presente Regolamento e comunicato ai Produttori del SW che ne facciano richiesta al fine di richiedere l'adesione al Codice di condotta.
- 4.3 Le quote sono versate dal Produttore Aderente direttamente su un apposito conto corrente della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, fissa annualmente il budget per gestire esclusivamente le attività di monitoraggio e controllo dell'OdM ai sensi del presente Articolo 4. L'OdM rilascia a ciascun Produttore Aderente in regola con i pagamenti un apposito sigillo che il Produttore potrà esporre sul proprio sito Internet in relazione ad uno o più dei Prodotti Software per cui abbia aderito al Codice di Condotta. L'uso del sigillo sarà temporaneamente sospeso dall'OdM a seguito di mancato pagamento come indicato al successivo comma.
- 4.4 In caso di ritardo nel pagamento delle quote dovute secondo i criteri sopra stabiliti, l'Organismo invia al Produttore inadempiente una nota scritta per chiedere l'adempimento del proprio obbligo entro novanta (90) giorni dalla relativa data di ricevimento. In caso di inadempimento nel termine previsto, l'OdM può sancire la temporanea sospensione dell'adesione del Produttore Aderente inadempiente al Codice di condotta, concedendo un ulteriore termine non superiore a sessanta (60) giorni, alla scadenza del quale, in ipotesi di prolungato mancato adempimento, l'Organismo può stabilire la revoca dell'adesione del Produttore Aderente al Codice di condotta.
- 4.5 Ogni spesa sostenuta o compenso maturato dall'OdM o da suoi singoli Componenti in esecuzione delle proprie attività ai sensi del Codice di condotta, deve essere debitamente rendicontata per iscritto per finalità di controllo contabile e finanziario, anche al fine di permettere alla Fondazione, a Assosoftware e ai Produttori Aderenti di valutare, su base trimestrale, l'idoneità o meno degli importi di cui al precedente Articolo 4.1.
- 4.6 Su istanza di almeno un terzo dei Produttori Aderenti, purché in regola con i pagamenti delle quote, l'OdM può proporre al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, la formulazione, tenuto conto dei risultati della rendicontazione dei dodici mesi precedenti alla presentazione dell'istanza, di una nuova proposta di importi sostitutiva di quelli stabiliti all'Articolo 4.1. Eventuali, successive modifiche ed aggiornamenti degli importi delle quote e del tariffario dell'OdM potranno essere adottate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in coordinamento con lo stesso OdM. Deve considerarsi inderogabilmente vietato l'utilizzo dei fondi assegnati dalla Fondazione, ai sensi del presente Articolo 4, da parte dell'Organismo e

Disclaimer sul Copyright

Il presente documento, come tutti i documenti e contenuti presenti in questo sito web www.fondazioneodmsoftware.it, approvati dall'Organismo di Monitoraggio del Codice di condotta sul trattamento dei dati personali da parte dei Produttori di Software Gestionale, sono di proprietà della Fondazione per la Promozione e il Monitoraggio del Codice di Condotta dei Produttori di Software ETS, protetti dal diritto d'autore e dal diritto di proprietà intellettuale, nonché destinati esclusivamente ad essere utilizzati nell'ambito delle attività connesse all'adesione al suddetto Codice e al monitoraggio del rispetto delle relative disposizioni. Ne è vietata pertanto la diffusione, riproduzione o utilizzo, anche parziale ed in qualsiasi forma, al di fuori di tale contesto, salvo espressa autorizzazione scritta dell'Organismo di Monitoraggio della Fondazione. Ogni uso non autorizzato sarà considerato una violazione delle disposizioni applicabili in materia di diritto d'autore e diritto di proprietà intellettuale.

dei suoi Componenti, per finalità diverse dall'assolvimento dei compiti di controllo e monitoraggio stabiliti ai sensi del Codice di condotta.

5. Organizzazione e incarichi a fornitori esterni

- 5.1. Per garantire la piena e più efficiente operatività dell'OdM, in fase di avvio delle relative attività, l'Organismo opera presso la sede legale della Fondazione in Roma, potendo avvalersi, seppur non esclusivamente, dei relativi locali e strumenti, nonché di personale messo a disposizione dalla Fondazione e/o dall'Associazione, purché dedicato solo alle attività dell'OdM e operante sotto il diretto controllo di quest'ultimo (senza alcuna ingerenza da parte di Assosoftware), al fine di assicurare la massima riservatezza riguardo alle notizie ed informazioni di cui venga a conoscenza nel corso dello svolgimento delle attività affidate dall'Organismo e di garantire un autonomo e adeguato svolgimento dei compiti dell'OdM, in conformità alle direttive di funzionamento impartite dallo stesso. Resta inteso che, sulla base anche delle quote di cui all'Articolo 4.1, l'OdM può avvalersi di strumenti della Fondazione e di personale reclutato da quest'ultima presso agenzie esterne di lavoro, nonché prevedere una sede operativa diversa rispetto a quella legale sopra indicata, che dovrà essere notificata al Garante e resa pubblica anche sul sito web dell'Organismo (di seguito il "**Sito web**"), entro 10 giorni dalla eventuale definizione o variazione.
- 5.2. Tra il personale della Fondazione indicato all'Articolo 5.1 verrà identificato un soggetto che si occuperà delle funzioni di segreteria dell'OdM (di seguito, il "Segretario"), provvedendo ad ogni attività materiale, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo: organizzare riunioni periodiche dei componenti l'OdM e gestire i rimborsi; svolgere le attività di rendicontazione di cui al precedente Articolo 4.5; creare un apposito conto corrente dedicato all'Organismo secondo quanto stabilito dall'Articolo 4.3 e gestire la rendicontazione delle quote di partecipazione versate dai Produttori Aderenti, oltre a quella relativa alle spese sostenute o ai compensi maturati dall'OdM, dai suoi Componenti e dai collaboratori e fornitori di servizi esterni, provvedendo alla relativa liquidazione, mantenere ed aggiornare il Sito web, creare l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OdM; coordinare l'attività del Presidente dell'OdM, anche in connessione con i consulenti che di volta in volta potranno essere coinvolti nell'attività di controllo dell'Organismo; gestire le formalità connesse all'adesione al Codice di condotta da parte dei nuovi Produttori Aderenti; coordinare, anche con il supporto di fornitori esterni, le verifiche che l'OdM deciderà di

Disclaimer sul Copyright

Il presente documento, come tutti i documenti e contenuti presenti in questo sito web www.fondazioneodmsoftware.it, approvati dall'Organismo di Monitoraggio del Codice di condotta sul trattamento dei dati personali da parte dei Produttori di Software Gestionale, sono di proprietà della Fondazione per la Promozione e il Monitoraggio del Codice di Condotta dei Produttori di Software ETS, protetti dal diritto d'autore e dal diritto di proprietà intellettuale, nonché destinati esclusivamente ad essere utilizzati nell'ambito delle attività connesse all'adesione al suddetto Codice e al monitoraggio del rispetto delle relative disposizioni. Ne è vietata pertanto la diffusione, riproduzione o utilizzo, anche parziale ed in qualsiasi forma, al di fuori di tale contesto, salvo espressa autorizzazione scritta dell'Organismo di Monitoraggio della Fondazione. Ogni uso non autorizzato sarà considerato una violazione delle disposizioni applicabili in materia di diritto d'autore e diritto di proprietà intellettuale.

effettuare nei confronti di Produttori aderenti; gestire le formalità connesse alle procedure di cui al successivo Articolo 9.

- 5.3. Sulla base dei principi di efficienza ed economicità di cui al precedente Articolo 4.1, l'Organismo si avvale prioritariamente dell'attività dei propri Componenti, potendo delegare, ove necessario, a terzi fornitori di servizi, altamente specializzati e scelti su proposta dello stesso OdM e contrattualizzati dalla Fondazione, senza che a ciò possano opporsi i Produttori Aderenti, lo svolgimento di parte delle proprie attività, senza alcuna variazione delle quote stabilite di cui ai precedenti Articoli 4.1 e 4.2, mentre non sono in ogni caso delegabili quelle attività che presuppongono o determinano l'esercizio di poteri decisionali.
- 5.4. L'eventuale affidamento di incarichi a collaboratori, consulenti o fornitori esterni di servizi implica il previo accertamento del possesso, da parte del personale coinvolto, delle adeguate conoscenze e competenze in materia di protezione dei dati personali e in relazione al settore delle Attività di Sviluppo dei Software Gestionali e/o dei Servizi concernenti l'impiego di tali SW, come definiti all'art. 2.2., lettere c) e d), del Codice di condotta, nonché dell'esperienza e dell'affidabilità richieste per eseguire con puntualità le attività delegate. Una volta effettuato il predetto accertamento, l'OdM comunica alla Fondazione gli estremi identificativi dei collaboratori, consulenti o fornitori esterni di servizi di cui intende avvalersi al fine della relativa contrattualizzazione.
- 5.5. Tutti i collaboratori o fornitori esterni cui l'OdM intenda affidare una o più attività devono assumere obblighi di indipendenza ed imparzialità, trasparenza operativa, assenza di conflitti di interesse e garantire esperienza in materia di SW Gestionali, con particolare riguardo ai profili di protezione dei dati personali. Oltre a ciò, ciascun eventuale collaboratore o fornitore esterno deve assicurare la massima riservatezza riguardo alle notizie e alle informazioni di cui venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione dell'incarico affidatogli dall'Organismo.
- 5.6. Ogni fornitore di servizi o collaboratore esterno cui venga affidata dall'Organismo l'esecuzione di una o più attività connesse al Codice di condotta è tenuto a fornire all'OdM, al termine del suo incarico e comunque alla fine di ogni anno solare, un resoconto scritto di tutte le attività svolte.

6. Convocazione, voto e delibere dell'Organismo

Disclaimer sul Copyright

Il presente documento, come tutti i documenti e contenuti presenti in questo sito web www.fondazioneodmsoftware.it, approvati dall'Organismo di Monitoraggio del Codice di condotta sul trattamento dei dati personali da parte dei Produttori di Software Gestionale, sono di proprietà della Fondazione per la Promozione e il Monitoraggio del Codice di Condotta dei Produttori di Software ETS, protetti dal diritto d'autore e dal diritto di proprietà intellettuale, nonché destinati esclusivamente ad essere utilizzati nell'ambito delle attività connesse all'adesione al suddetto Codice e al monitoraggio del rispetto delle relative disposizioni. Ne è vietata pertanto la diffusione, riproduzione o utilizzo, anche parziale ed in qualsiasi forma, al di fuori di tale contesto, salvo espressa autorizzazione scritta dell'Organismo di Monitoraggio della Fondazione. Ogni uso non autorizzato sarà considerato una violazione delle disposizioni applicabili in materia di diritto d'autore e diritto di proprietà intellettuale.

- 6.1. L'Organismo si riunisce almeno ogni tre mesi e, comunque, ogniqualvolta lo richiedano le esigenze connesse allo svolgimento delle attività ad esso conferite ai sensi del Codice di Condotta.
- 6.2. L'OdM può riunirsi su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due Componenti dell'Organismo. La riunione può tenersi anche a distanza, prevedendo cioè la presenza da remoto di tutti i partecipanti attraverso l'utilizzo di sistemi di telecomunicazione o di videocomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Componenti.
- 6.3. L'avviso di convocazione, comprensivo dell'ordine del giorno, è inviato almeno tre giorni prima della data della riunione anche a mezzo di posta elettronica semplice, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata.
- 6.4. In caso di motivata urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato dal Presidente o da un membro dell'OdM, con un preavviso minimo di ventiquattro ore.
- 6.5. Le riunioni dell'Organismo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi Componenti e sono coordinate dal Presidente, con il supporto del Segretario. Sono delegabili ai Componenti dell'OdM, a mezzo delibera, specifiche attività.
- 6.6. Le decisioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto presenti. In caso di impossibilità di raggiungere una deliberazione per parità di voti, fermo quanto stabilito all'Articolo 2.9 che precede, la decisione spetta al Presidente.
- 6.7. Le materie e gli argomenti discussi, il testo delle deliberazioni messe in votazione, nonché l'esito delle stesse devono risultare da un verbale redatto con il supporto del Segretario e firmato dal Presidente e dagli altri Componenti. Ogni verbale viene inviato per posta elettronica ai membri dell'OdM appena disponibile e sottoposto all'esame dell'Organismo, per eventuali osservazioni, nel corso della prima riunione successiva a quella a cui si riferisce, prima di essere inserito in apposito libro conservato a cura dell'OdM e messo a disposizione della Fondazione e di chiunque ne abbia comprovato interesse.
- 6.8. Alle riunioni dell'Organismo possono partecipare, con funzione meramente informativa e consultiva, altri soggetti che possano avere rilevanza con l'ordine del giorno della riunione, qualora espressamente invitati dall'OdM.

7. Poteri, attività di monitoraggio e decisioni

Disclaimer sul Copyright

Il presente documento, come tutti i documenti e contenuti presenti in questo sito web www.fondazioneodmsoftware.it, approvati dall'Organismo di Monitoraggio del Codice di condotta sul trattamento dei dati personali da parte dei Produttori di Software Gestionale, sono di proprietà della Fondazione per la Promozione e il Monitoraggio del Codice di Condotta dei Produttori di Software ETS, protetti dal diritto d'autore e dal diritto di proprietà intellettuale, nonché destinati esclusivamente ad essere utilizzati nell'ambito delle attività connesse all'adesione al suddetto Codice e al monitoraggio del rispetto delle relative disposizioni. Ne è vietata pertanto la diffusione, riproduzione o utilizzo, anche parziale ed in qualsiasi forma, al di fuori di tale contesto, salvo espressa autorizzazione scritta dell'Organismo di Monitoraggio della Fondazione. Ogni uso non autorizzato sarà considerato una violazione delle disposizioni applicabili in materia di diritto d'autore e diritto di proprietà intellettuale.

- 7.1 In linea con quanto previsto dall'Articolo 20 e dall'Allegato E del Codice di condotta, a seguito della ricezione della domanda di adesione al Codice di condotta e della documentazione a corredo presentata dal Produttore per uno o più Software Gestionali dallo stesso prodotti, nonché del questionario di autovalutazione della conformità del/i SW ai requisiti previsti dal Codice di condotta e della dichiarazione di impegno al rispetto delle regole ivi previste, l'Organismo procede, entro i termini indicati all'art. 20.2 del Codice di condotta, alla verifica delle informazioni riportate nel suddetto questionario e dell'assenza di eventuali cause ostative a tale adesione, anche in riferimento agli obblighi di contribuzione di cui al precedente Articolo 4. In considerazione dell'allungamento dei tempi necessari per la costituzione della Fondazione e per l'approvazione del presente Regolamento ed insediamento dell'OdM, rispetto alla data di pubblicazione del provvedimento del Garante di approvazione del Codice di condotta e di accreditamento dell'OdM, il termine di 120 giorni dalla data di ricezione della domanda di adesione previsto dal citato art. 20.2, ultima parte, del Codice di condotta verrà considerato applicabile dal medesimo Organismo per il primo anno a partire dalla data di pubblicazione sul Sito Web delle modulistiche, documentazioni ed istruzioni di cui all'Allegato E del medesimo Codice di condotta.
- 7.2 Ferma la possibilità per l'OdM di richiedere al Produttore di fornire chiarimenti ed ulteriori informazioni e documentazioni necessarie per completare la domanda, ove la verifica svolta abbia esito positivo, l'OdM invia al Produttore richiedente apposita comunicazione scritta volta a dare conferma dell'accettazione della domanda di adesione al Codice di condotta in riferimento al o ai SW per cui è stata richiesta.
- 7.3 L'eventuale mancata accettazione della domanda di adesione regolarmente presentata da un Produttore del Software in riferimento ad uno o più dei SW Gestionali per cui è stata presentata è motivata da parte dell'OdM, fermo restando che tale diniego non preclude il successivo rinnovo, non prima di un anno, della domanda da parte del medesimo Produttore che, in tal caso, alleggerà alla nuova istanza anche una nota che illustri le misure adottate per rimuovere le circostanze che avevano determinato il precedente rifiuto. In caso di mancata accettazione della domanda di adesione, potrà essere restituita alla SWH una parte pari al 60% delle quote fissa e aggiuntiva dallo stesso versate in fase di presentazione della medesima domanda in riferimento ad uno o più dei SW Gestionali per cui è stata presentata, mentre la restante parte verrà trattenuta a copertura delle attività svolte e costi sostenuti dall'OdM per le verifiche della suddetta domanda, del questionario di autovalutazione e degli altri documenti allegati.

Disclaimer sul Copyright

Il presente documento, come tutti i documenti e contenuti presenti in questo sito web www.fondazioneodmsoftware.it, approvati dall'Organismo di Monitoraggio del Codice di condotta sul trattamento dei dati personali da parte dei Produttori di Software Gestionale, sono di proprietà della Fondazione per la Promozione e il Monitoraggio del Codice di Condotta dei Produttori di Software ETS, protetti dal diritto d'autore e dal diritto di proprietà intellettuale, nonché destinati esclusivamente ad essere utilizzati nell'ambito delle attività connesse all'adesione al suddetto Codice e al monitoraggio del rispetto delle relative disposizioni. Ne è vietata pertanto la diffusione, riproduzione o utilizzo, anche parziale ed in qualsiasi forma, al di fuori di tale contesto, salvo espressa autorizzazione scritta dell'Organismo di Monitoraggio della Fondazione. Ogni uso non autorizzato sarà considerato una violazione delle disposizioni applicabili in materia di diritto d'autore e diritto di proprietà intellettuale.

- 7.4 La positiva conclusione delle procedure di adesione da parte di un Produttore del Software in riferimento ad uno o più dei SW Gestionali per cui è stata presentata è inserita nell'elenco dei Produttori Aderenti al Codice di condotta reso disponibile sul Sito web dell'OdM e comunicata al Garante entro 5 giorni dal termine della relativa procedura.
- 7.5 Al netto di controlli saltuari richiesti o comunque avviati in ragione di circostanze specifiche più contingenti (a titolo meramente esemplificativo, la rilevazione di una o più violazioni della normativa applicabile, o il ricevimento di un significativo numero di reclami), l'OdM svolge un'attività di monitoraggio, volta a verificare con costanza il rispetto degli obblighi e la piena conformità ai requisiti stabiliti dal Codice di condotta da parte di ciascun Produttore Aderente. La suddetta verifica è svolta di regola sulla base di un calendario e programma di attività predisposto a cura dell'OdM e previamente condiviso con ciascun Produttore, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche del SW Gestionale per cui si è aderito al Codice di condotta, nonché di quanto rilevato nell'ambito della verifica della documentazione, del questionario e della dichiarazione di cui al menzionato Allegato E. Il monitoraggio è effettuato dall'Organismo, seguendo principalmente i seguenti criteri: (i) verifica del rispetto delle misure tecniche, organizzative e di sicurezza di cui all'Allegato A e all'Allegato B del Codice di condotta, e (ii) verifica dell'osservanza degli altri principi, requisiti e regole previsti dal Codice di condotta. Per quanto concerne gli aspetti tecnici, la verifica può essere effettuata dall'OdM, valutando anche l'effettiva osservanza dei criteri previsti da norme tecniche o di riconosciuti standard industriali, ove adottati dal Produttore del Software, al fine di accertare se possano essere ritenuti idonei a dimostrare un'adeguata attuazione dei contenuti del presente Codice di condotta.
- 7.6 L'OdM potrà richiedere al Produttore ogni informazione e documentazione necessarie per verificare la conformità del Produttore ai requisiti e alle disposizioni del Codice in riferimento al o ai SW per cui si è richiesta l'adesione. Le verifiche demandate all'OdM possono essere eseguite, anche in ragione dei profili che l'Organismo intende di volta in volta appurare, tramite gli strumenti di consultazione e di controllo ritenuti idonei, quali richieste scritte di informazioni e documenti e verifiche *in loco* secondo modalità e tempistiche delineate nell'apposita procedura adottata in proposito dall'OdM e pubblicata nel relativo Sito web.
- 7.7 I Produttori Aderenti sono tenuti a prestare la massima collaborazione nei confronti dell'OdM ai fini del proficuo svolgimento di tutte le attività di controllo di cui al presente Articolo 7. L'eventuale mancato adempimento di tale obbligo è valutato da parte

Disclaimer sul Copyright

Il presente documento, come tutti i documenti e contenuti presenti in questo sito web www.fondazioneodmsoftware.it, approvati dall'Organismo di Monitoraggio del Codice di condotta sul trattamento dei dati personali da parte dei Produttori di Software Gestionale, sono di proprietà della Fondazione per la Promozione e il Monitoraggio del Codice di Condotta dei Produttori di Software ETS, protetti dal diritto d'autore e dal diritto di proprietà intellettuale, nonché destinati esclusivamente ad essere utilizzati nell'ambito delle attività connesse all'adesione al suddetto Codice e al monitoraggio del rispetto delle relative disposizioni. Ne è vietata pertanto la diffusione, riproduzione o utilizzo, anche parziale ed in qualsiasi forma, al di fuori di tale contesto, salvo espressa autorizzazione scritta dell'Organismo di Monitoraggio della Fondazione. Ogni uso non autorizzato sarà considerato una violazione delle disposizioni applicabili in materia di diritto d'autore e diritto di proprietà intellettuale.

dell'Organismo, insieme ad ogni altro elemento utile, in sede di verifica del rispetto del Codice di condotta da parte del Produttore Aderente.

- 7.8 Le attività di verifica svolte da parte dell'OdM sono documentate in apposito verbale da inviarsi al Produttore, assieme ad una relazione riepilogativa delle risultanze della verifica, a cura dell'Organismo stesso entro dieci giorni dalla chiusura delle relative operazioni. I rilievi eventualmente formulati nei confronti del Produttore richiedente sono motivati e circostanziati nella suddetta relazione riepilogativa, così che quest'ultimo possa, nei 30 giorni lavorativi successivi, fornire chiarimenti, indicazioni, documenti ed altri elementi necessari o comunque utili ai fini del superamento degli eventuali rilievi e della regolarizzazione delle eventuali carenze segnalate dall'Organismo rispetto ai requisiti, principi ed obblighi previsti dal Codice di condotta. Sulla base degli ulteriori elementi acquisiti dal Produttore, l'OdM adotta la propria decisione sugli esiti della verifica entro trenta giorni lavorativi successivi.
- 7.9 A conclusione delle attività sopra disciplinate, l'OdM può deliberare l'esito positivo della verifica (con o senza formulazione di eventuali raccomandazioni), dandone comunicazione al Produttore, oppure può decidere, fornendo adeguata motivazione, di applicare nei confronti del Produttore del Software, in dipendenza della gravità, del numero e della reiterazione delle non conformità o violazioni del Codice eventualmente riscontrate, una delle seguenti misure, secondo un criterio di gradualità e con le modalità e forme previste dalla procedura definita dal medesimo Organismo e pubblicata sul relativo sito web:
- a) un invito al Produttore Aderente del Software a modificare la condotta o regolarizzare la potenziale non conformità rilevata entro trenta (30) giorni lavorativi, al fine di garantire una maggiore aderenza alle previsioni del Codice;
 - b) un richiamo formale indirizzato esclusivamente al Produttore Aderente;
 - c) in caso di reiterazione della condotta o non conformità rilevata di cui alle precedenti lett. a. e b., la sospensione temporanea dall'adesione al presente Codice di condotta e dell'uso del correlato sigillo;
 - d) in caso di grave e persistente inosservanza delle misure di cui alle precedenti lettere, la revoca dall'adesione al presente Codice di condotta e dell'uso del correlato sigillo.
- 7.10 Le decisioni mediante cui vengano applicate, a seguito delle suddette attività di verifica o della definizione di procedure di reclamo di cui al successivo Articolo 9, misure di

Disclaimer sul Copyright

Il presente documento, come tutti i documenti e contenuti presenti in questo sito web www.fondazioneodmsoftware.it, approvati dall'Organismo di Monitoraggio del Codice di condotta sul trattamento dei dati personali da parte dei Produttori di Software Gestionale, sono di proprietà della Fondazione per la Promozione e il Monitoraggio del Codice di Condotta dei Produttori di Software ETS, protetti dal diritto d'autore e dal diritto di proprietà intellettuale, nonché destinati esclusivamente ad essere utilizzati nell'ambito delle attività connesse all'adesione al suddetto Codice e al monitoraggio del rispetto delle relative disposizioni. Ne è vietata pertanto la diffusione, riproduzione o utilizzo, anche parziale ed in qualsiasi forma, al di fuori di tale contesto, salvo espressa autorizzazione scritta dell'Organismo di Monitoraggio della Fondazione. Ogni uso non autorizzato sarà considerato una violazione delle disposizioni applicabili in materia di diritto d'autore e diritto di proprietà intellettuale.

sospensione temporanea o di revoca dell'adesione della SWH aderente al Codice di condotta, devono essere trasmesse al Garante, da parte dell'OdM, entro tre (3) giorni dalla loro adozione.

- 7.11 Alla scadenza di ciascun semestre, eccezion fatta per la revoca e la sospensione temporanea dell'adesione che dovranno essere tempestivamente comunicate al Garante, l'OdM fornisce al Garante un resoconto riassuntivo dei controlli e delle verifiche effettuate, delle procedure di reclamo definite e delle misure eventualmente adottate ai sensi del comma che precede.
- 7.12 L'OdM, anche su invito dei Produttori Aderenti, può promuovere iniziative per una più coerente ed uniforme applicazione delle previsioni del Codice di condotta.

8. Obblighi dei Componenti dell'Organismo

- 8.1. Fermo tutto quanto stabilito dalle altre norme del presente Regolamento, ai Componenti dell'Organismo si applicano i seguenti ulteriori obblighi:
- i. assicurare la riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni;
 - ii. astenersi dal ricercare e, comunque, utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi alle proprie funzioni ai sensi del Codice di condotta;
 - iii. non accettare doni, ad eccezione di quelli di modico valore, o vantaggi di altra natura, per sé o per propri parenti, coniugi o affini entro il terzo grado, da parte o per conto dei Produttori Aderenti o di un qualsiasi Produttore Aderente;
 - iv. evitare qualsiasi condotta che possa direttamente o indirettamente ledere il prestigio e la professionalità dell'Organismo e della Fondazione;
 - v. evidenziare direttamente ai Produttori Aderenti eventuali cause che rendano impossibile o difficoltoso l'esercizio delle proprie funzioni di controllo.

9. Trattazione dei reclami

- 9.1. Fatto salvo il diritto degli interessati di presentare reclamo al Garante o ricorso all'autorità giudiziaria ai sensi degli Articoli 77 e 79 del GDPR e degli Articoli 140- bis e ss. del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, ogni interessato i cui dati personali siano trattati da un Produttore Aderente, così come ogni

Disclaimer sul Copyright

Il presente documento, come tutti i documenti e contenuti presenti in questo sito web www.fondazioneodmsoftware.it, approvati dall'Organismo di Monitoraggio del Codice di condotta sul trattamento dei dati personali da parte dei Produttori di Software Gestionale, sono di proprietà della Fondazione per la Promozione e il Monitoraggio del Codice di Condotta dei Produttori di Software ETS, protetti dal diritto d'autore e dal diritto di proprietà intellettuale, nonché destinati esclusivamente ad essere utilizzati nell'ambito delle attività connesse all'adesione al suddetto Codice e al monitoraggio del rispetto delle relative disposizioni. Ne è vietata pertanto la diffusione, riproduzione o utilizzo, anche parziale ed in qualsiasi forma, al di fuori di tale contesto, salvo espressa autorizzazione scritta dell'Organismo di Monitoraggio della Fondazione. Ogni uso non autorizzato sarà considerato una violazione delle disposizioni applicabili in materia di diritto d'autore e diritto di proprietà intellettuale.

organizzazione o associazione rappresentativa comunque attiva nel settore della protezione dei dati personali, può proporre reclamo dinanzi all'OdM relativamente a potenziali violazioni del Codice di condotta da parte dello stesso Produttore Aderente.

- 9.2. Il reclamo deve essere presentato mediante specifica comunicazione scritta contenente, oltre ai dati identificativi e di contatto del reclamante, una breve descrizione dei fatti e del pregiudizio lamentato, da inviare ad uno degli indirizzi di posta elettronica (certificata e/o semplice) o cartacea pubblicati dall'OdM nel relativo Sito Web, ove possono essere riportate ulteriori indicazioni ed istruzioni sulle modalità di presentazione del reclamo, anche tramite conferimento da parte dell'interessato di idonea procura o delega ad un terzo da allegare al medesimo reclamo.
- 9.3. La presentazione di un reclamo al Garante o l'avvio di un procedimento in sede giudiziaria ordinaria o amministrativa precludono l'avvio, o determinano l'improcedibilità, qualsiasi sia lo stato di svolgimento, di una procedura avente il medesimo oggetto o comunque attinente alle medesime questioni dinanzi all'OdM.
- 9.4. Entro cinque (5) giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo, l'OdM informa il Produttore Aderente coinvolto, affinché quest'ultimo possa, entro i successivi trenta (30) giorni lavorativi, presentare le proprie memorie, fornire i necessari chiarimenti ed elementi. Garantendo la pienezza del contraddittorio in ogni fase della procedura, qualora gli elementi acquisiti durante tale fase già consentano di definire il procedimento relativo all'esame del reclamo, l'Organismo adotta la propria decisione entro quarantacinque (45) giorni lavorativi dalla data di deposito delle memorie da parte del Produttore Aderente. Diversamente, l'OdM può richiedere, sia all'interessato o all'organismo, organizzazione o associazione che ha presentato il reclamo, che al Produttore Aderente coinvolto, ulteriori precisazioni, l'acquisizione di documenti o lo svolgimento di audizioni, raccogliendo in ogni caso tutti gli elementi ritenuti necessari alla definizione del reclamo.
- 9.5. All'esito della procedura sopra descritta, l'OdM può decidere di archiviare il reclamo, ove non siano ravvisabili gli estremi di eventuali violazioni del Codice di condotta, o stabilire di applicare al Produttore Aderente, proporzionalmente alla gravità della violazione riscontrata, una o più delle misure di cui al precedente Articolo 7.9. Ad ogni modo, entro novanta (90) giorni lavorativi dalla data di presentazione del reclamo, prorogabili di ulteriori sessanta (60) giorni in caso di necessità di verifiche particolarmente impegnative, l'Organismo trasmette all'interessato o altro soggetto reclamante la decisione assunta, adeguatamente motivata.

Disclaimer sul Copyright

Il presente documento, come tutti i documenti e contenuti presenti in questo sito web www.fondazioneodmsoftware.it, approvati dall'Organismo di Monitoraggio del Codice di condotta sul trattamento dei dati personali da parte dei Produttori di Software Gestionale, sono di proprietà della Fondazione per la Promozione e il Monitoraggio del Codice di Condotta dei Produttori di Software ETS, protetti dal diritto d'autore e dal diritto di proprietà intellettuale, nonché destinati esclusivamente ad essere utilizzati nell'ambito delle attività connesse all'adesione al suddetto Codice e al monitoraggio del rispetto delle relative disposizioni. Ne è vietata pertanto la diffusione, riproduzione o utilizzo, anche parziale ed in qualsiasi forma, al di fuori di tale contesto, salvo espressa autorizzazione scritta dell'Organismo di Monitoraggio della Fondazione. Ogni uso non autorizzato sarà considerato una violazione delle disposizioni applicabili in materia di diritto d'autore e diritto di proprietà intellettuale.

- 9.6. L'OdM istituisce e tiene aggiornato un registro in cui sono annotati i reclami ricevuti e le decisioni adottate, anche in riferimento alle misure adottate ai sensi del precedente Articolo 7.9.
- 9.7. Qualora dalla decisione adottata dall'OdM, all'esito della definizione di una procedura di reclamo, sia derivata l'applicazione nei confronti di un Produttore del Software di misure di sospensione temporanea o di revoca dell'adesione al Codice di condotta, l'OdM, previo oscuramento dei dati personali eventualmente presenti, provvede alla loro pubblicazione, anche in forma sintetica, in un'apposita sezione del Sito web.

10. Riesame del Codice di condotta

- 10.1. Fermo quanto stabilito al precedente Articolo 9, l'OdM invia alla Fondazione, ai Produttori Aderenti e ad Assosoftware, ogni diciotto (18) mesi, una breve relazione generale sul funzionamento del Codice di condotta e su eventuali proposte di revisione dello stesso, che è resa disponibile anche al Garante ove richiesto.
- 10.2. Su richiesta specifica di tutti i Produttori Aderenti, anche alla luce delle informazioni contenute delle relazioni semestrali di cui all'Articolo 9 o di altre circostanze che l'Organismo ritenga di volta in volta rilevanti, quest'ultimo può avanzare, con il supporto della Fondazione, ai Produttori Aderenti e a Assosoftware, per mezzo di apposite note scritte, proposte di riesame del funzionamento del Codice di Condotta, soprattutto al fine di garantirne una più uniforme applicazione, oltre al suo continuo aggiornamento ed adeguamento alle evoluzioni normative e di mercato, nonché agli sviluppi tecnologici in grado di incidere sul trattamento dei dati personali da parte dei Produttori Aderenti.
- 10.3. Sulla base delle evidenze illustrate dall'Organismo nelle note o nelle relazioni sopra descritte, i Produttori Aderenti tramite Assosoftware possono sottoporre le proposte così condivise all'approvazione del Garante ai sensi dell'Articolo 40, comma 5 e ss., del GDPR.

Disclaimer sul Copyright

Il presente documento, come tutti i documenti e contenuti presenti in questo sito web www.fondazioneodmsoftware.it, approvati dall'Organismo di Monitoraggio del Codice di condotta sul trattamento dei dati personali da parte dei Produttori di Software Gestionale, sono di proprietà della Fondazione per la Promozione e il Monitoraggio del Codice di Condotta dei Produttori di Software ETS, protetti dal diritto d'autore e dal diritto di proprietà intellettuale, nonché destinati esclusivamente ad essere utilizzati nell'ambito delle attività connesse all'adesione al suddetto Codice e al monitoraggio del rispetto delle relative disposizioni. Ne è vietata pertanto la diffusione, riproduzione o utilizzo, anche parziale ed in qualsiasi forma, al di fuori di tale contesto, salvo espressa autorizzazione scritta dell'Organismo di Monitoraggio della Fondazione. Ogni uso non autorizzato sarà considerato una violazione delle disposizioni applicabili in materia di diritto d'autore e diritto di proprietà intellettuale.

ALLEGATO

Quote di adesione al Codice di Condotta

SCAGLIONI DI FATTURATO		Quota Base ODM (1)	Quota ODM Aggiuntiva per Software(2)
DA: 0	A: 1.499.999,00	1.000,00 €	800,00 €
DA: 1.500.000,00	A: 5.999.999,00	1.500,00 €	850,00 €
DA: 6.000.000,00	A: 9.999.999,00	2.000,00 €	900,00 €
DA: 10.000.000,00	A: 49.999.999,00	3.000,00 €	1.000,00 €
DA: 50.000.000,00	A: 199.999.999,00	4.000,00 €	1.100,00 €
DA: 200.000.000,00	A: 999.999.999,00	6.000,00 €	1.200,00 €
<p>(1) L'importo si riferisce al primo anno di adesione, dall'anno successivo la quota è ridotta del 20%; Le aziende associate ad AssoSoftware hanno uno sconto del 10% sulla quota base in considerazione dell'apporto che già danno all'Associazione</p>			
<p>(2) L'importo è annuale e si riferisce al primo software per cui si chiede l'adesione al CoC. Sui software aggiuntivi l'importo è ridotto del 20%</p>			

Disclaimer sul Copyright

Il presente documento, come tutti i documenti e contenuti presenti in questo sito web www.fondazioneodmsoftware.it, approvati dall'Organismo di Monitoraggio del Codice di condotta sul trattamento dei dati personali da parte dei Produttori di Software Gestionale, sono di proprietà della Fondazione per la Promozione e il Monitoraggio del Codice di Condotta dei Produttori di Software ETS, protetti dal diritto d'autore e dal diritto di proprietà intellettuale, nonché destinati esclusivamente ad essere utilizzati nell'ambito delle attività connesse all'adesione al suddetto Codice e al monitoraggio del rispetto delle relative disposizioni. Ne è vietata pertanto la diffusione, riproduzione o utilizzo, anche parziale ed in qualsiasi forma, al di fuori di tale contesto, salvo espressa autorizzazione scritta dell'Organismo di Monitoraggio della Fondazione. Ogni uso non autorizzato sarà considerato una violazione delle disposizioni applicabili in materia di diritto d'autore e diritto di proprietà intellettuale.